



COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
numero **99** del **15-05-2019**

OGGETTO:

PROCEDIMENTO PENALE N.276/2012 R.G. DINANZI AL TRIBUNALE DI SALA CONSILINA. RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTE COMUNALE.

L'anno duemiladiciannove addì quindici del mese di Maggio con inizio alle ore 13:00 e in continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Assente
3	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente
4	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Presente
5	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Assente
6	FARINA OLGA	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

PREMESSO che nei confronti del dipendente Gabriel Mattei, -Istruttore Direttivo Tecnico di questo Comune, fu aperto un procedimento penale presso il Tribunale di Sala Consilina, in corso di procedimento accorpato al Tribunale di Lagonegro, iscritto al n. -R.G.N.R. n.276/2012 R.G. per il reato p.e p. dagli artt.110-323 c.p.;

CHE al giudizio penale di cui sopra si dava luogo in seguito all'accoglimento da parte del GIP del Tribunale di Sala Consilina della opposizione da parte delle persone offese, alla richiesta di archiviazione avanzata dal P.M in sede di indagini preliminari;

-che in esito all'avvio di tale procedimento penale a suo carico, in data 22/5/2013 con nota acclarata al n.7544 di prot.gen.le dell'Ente, il sunnominato dipendente comunicava di aver provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia al fine del riconoscimento da parte dell'Ente del rimborso delle spese legali;

CHE, secondo la disposizione normativa, medio tempore vigente (art.67 del Dpr 268/1987, il cui contenuto e' confluito nel c.c.n.l 14/9/2000), la quale stabilisce che l'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita' civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizioni che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, la Giunta Comunale con propria deliberazione 187 del 7/12/2012 prendeva atto ed esprimeva il proprio assenso alla nomina dell'avv.Vincenzo Vita da Sala Consilina;

CHE il giudizio in parola e' stato definito con la sentenza n.36/2013, in data 17.5.2013, depositata il 13/8/2013 con la quale il Giudice del Tribunale di Sala Consilina (ora Lagonegro) ha dichiarato *"non luogo a procedere nei confronti degli imputati...omissis... Matteo Gabriel, in ordine al capo dell'imputazione, perche' il fatto non sussiste"*;

CHE, pertanto, il dipendente Matteo Gabriel ha avanzato richiesta di rimborso delle spese legali dallo stesso sostenute in conseguenza del procedimento penale di che trattasi, a seguito di fatti ritenuti di rilievo penale connessi all'espletamento delle sue funzioni, trasmettendo in data 8/3/2019 il dettaglio delle competenze dovute al di lui legale, avv.Vincenzo Vita, per l'attivitá svolta nella fase delle indagini preliminari e quella decisionale, ammontanti ad euro 4.698,36 per la fase preliminare ed euro 8.025,16 per la fase decisionale, giusta parcelle n.19 del 17/9/2018 e n.21 del 1/10/2018, con allegate quietanze;

CONSIDERATO che la giurisprudenza di merito, con esplicito riferimento alla normativa dettata per i dipendenti degli enti locali (art. 19 D.P.R.16.10.1979 n 0509; art. 22 D.P.R.25.6.1983; art. 67 D.P.R.13.5.1987 n° 268 ed art.28 del CCNL del 14.05.2000) - la quale prevede che *"l'ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilitá civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi con l'ente"* - ha avuto modo di chiarire che l'assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale da parte dell'ente locale deve essere conseguenza di alcune valutazioni che l'ente è tenuto a fare nel proprio interesse, per assicurare una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche e a tutela del proprio decoro e della propria immagine; che l'ente, prima di assumere a proprio carico ogni onere di difesa in un procedimento di responsabilitá civile o penale aperto nei confronti di un proprio funzionario, é tenuto a valutare la sussistenza delle seguenti essenziali ed imprescindibili condizioni, quali la necessità di tutelare i propri diritti e interessi nonché la propria immagine, l'accertamento della diretta connessione del contenzioso processuale alla carica espletata o all'ufficio rivestito dal

pubblico funzionario, l'assenza di qualsivoglia conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l'ente ed, infine, una sentenza di assoluzione, che abbia accertato la insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave; che, per quanto concerne il primo dei requisiti sopra richiamati, avendo il legislatore gravato l'ente pubblico dell'assistenza processuale ai propri dipendenti ed amministratori implicati in procedimenti penali o civili in quanto i fatti e gli atti che ne costituiscono oggetto siano imputabili direttamente all'Amministrazione nell'esercizio dell'attività istituzionale, con la presenza di tale presupposto il rimborso delle spese legali costituisce un obbligo per l'ente pubblico poiché è collegato alla "tutela dei diritti e degli interessi dello stesso ente". La giurisprudenza rileva, infatti, che "la difesa nel giudizio penale del pubblico dipendente risponde all'esigenza di adeguata tutela della pubblica amministrazione, per la salvaguardia dell'immagine e per la necessità di evitare o limitare i potenziali danni patrimoniali a carico dell'amministrazione stessa derivanti dalla responsabilità civile in base all'art. 28 della Costituzione e dalle norme attuative di tali principi, di cui agli artt. 18 e 55. D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (cfr. TAR.Veneto, Sez.1, 23 marzo 2000, n.835); che il secondo requisito, fondamento per l'ammissibilità del rimborso, e strettamente legato al primo, è costituito dal fatto che il processo in cui sia implicato il funzionario si sia aperto in conseguenza di atti e fatti direttamente connessi all'espletamento dei doveri d'ufficio di quest'ultimo (Cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige, sez.Trento, 17 gennaio 1989, 2/1989); che il terzo requisito, e punto qualificante dell'ammissibilità del rimborso, è costituito dall'assenza di conflitto d'interessi tra l'attività dell'Amministrazione e l'attività posta in essere dal funzionario nello specifico adempimento dei compiti d'ufficio; il rimborso delle spese per gli onorari di difesa sostenute da un dipendente per un processo penale elevato a suo carico in conseguenza dell'esercizio delle sue funzioni è, dunque, legittimo a condizione che il dipendente abbia agito nell'interesse dell'ente e non in conflitto di interessi (Cfr. Corte dei conti, Sez. II, 15 luglio 1985, n.141). Tale situazione conflittuale si verifica quando l'interessato, avendo agito con dolo o con colpa, si è posto in una posizione di contrasto rispetto al perseguimento degli interessi propri dell'Amministrazione locale, con l'adozione di atti d'ufficio che non siano nell'esclusivo interesse dell'amministrazione (Cfr. TAR. Lombardia, sez. II, 14 gennaio 1993, n. 14), che l'ulteriore ed essenziale condizione per giustificare che l'amministrazione possa farsi carico delle spese sostenute dagli imputati è costituita dalla circostanza che il procedimento penale si sia concluso con una sentenza di assoluzione che accerti l'inesistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, negli atti posti in essere dall'amministrazione (Cfr. TAR. Sardegna, 7 luglio 1978, D. 295; Consiglio di Stato, 20 maggio 1994, n. 498; Consiglio di Stato, 26 settembre 1994, n. 107). Su tale aspetto la giurisprudenza, sia amministrativa che contabile, ha più volte affermato la necessità che l'imputato sia assolto con la formula più liberatoria e non collegata a cause che inibiscano l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato quali, ad esempio, la prescrizione o il proscioglimento per amnistia, formule decisorie intermedie che non conferiscono certezza sull'inchiesta del contrasto d'interessi tra l'amministrazione e l'ente e lasciano, infatti, ancora spazio per l'accertamento della responsabilità in sede amministrativa (Cfr. Corte dei conti. Sez.giurisdiz. Sardegna, 17 giugno '99', n. 363; corte dei conti. Sez. giurisdiz. Puglia, 17dicembre 1993, n. 00095).

SOTTOLINEATO che la giurisprudenza amministrativa di merito (TAR Abruzzo sent. n. 108 del 7 marzo 1997) ha considerato coerente con l'istituto e conforme all'esigenza della tutela dell'interesse pubblico, il rimborso delle spese legali ex post purché si sia in presenza di una sentenza di assoluzione con formula piena che escluda la mancanza di dolo o di colpa grave;

DATO ATTO che tutti i menzionati principi sono stati ribaditi e compendati, ed ulteriormente chiariti, nella più recente deliberazione della sezione regionale Veneto della Corte dei Conti n. 0334 del 07/11/2013;

CONSIDERATO, dall'esame degli atti, è stata accertata l'assenza di conflitto d'interessi con l'Ente di appartenenza posto che il procedimento penale si è aperto in conseguenza di atti e fatti direttamente connessi all'espletamento dei doveri d'ufficio allo stesso attribuito;

PRESO ATTO, pertanto, che, nella fattispecie de qua, ricorrono tutti i presupposti richiesti dalla normativa vigente per poter ritenere ammissibile la richiesta di rimborso delle spese legali avanzata dal dipendente, in considerazione del fatto: - che il procedimento penale in questione è stato aperto in conseguenza di fatti connessi all'espletamento delle funzioni di Responsabile "omissis" come evincibile dagli atti processuali e d'ufficio; - la difesa nel giudizio penale de quo del pubblico dipendente ha risposto all'esigenza di fornire adeguata tutela della pubblica amministrazione, per la salvaguardia dell'immagine e per la necessità di evitare o limitare i potenziali danni patrimoniali a carico dell'amministrazione; - che il procedimento penale di cui trattasi si è concluso con sentenza di piena assoluzione; - che non sussiste conflitto di interessi tra la tra la posizione dell'Ente e la condotta del proprio dipendente;

VERIFICATA e valutata la congruità dei compensi richiesti seguendo i criteri di prassi e con il supporto di documentazione idonea ad attestare la congruità delle spese (*"il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato è richiesto dall'articolo 18, comma 1, del d.l. 67/1997 solo per dipendenti di amministrazioni statali. Nulla è previsto, invece, per i dipendenti ed amministratori degli enti locali. Tuttavia, nel rispetto del principio di prudente gestione della spesa pubblica, anche le amministrazioni locali devono poter procedere al rimborso delle spese legali (quando ne sussistano i presupposti sostanziali) con il supporto di documentazione idonea ad attestare la congruità delle spese. CC Sez. controllo Emilia Romagna del. n. 170 – 17*);

RITENUTA, pertanto, ammissibile la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente Mattei nel procedimento penale di che trattasi, operando tuttavia una decurtazione della parcella, commisurandola ai minimi tariffari previsti nello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei parametri forensi allegate al D.M. n.55/2014, anche in analogia a quanto stabilito con la delibera di Giunta Comunale n.73 del 19/4/2017, ad oggetto: "Determinazione dei criteri generali per il conferimento di incarichi legali artt. 4 e 17 del dlgs n.50/2016. Provvedimenti.", successivamente integrata con delibera pure della Giunta Comunale n.75 del 10/4/2019, il cui dispositivo, in particolare il punto 4) dello stesso, è qui inteso come integralmente riportato e trascritto;

RIBADITE le valutazioni che l'ente deve fare prima di procedere alla liquidazione di spese legali sostenute dai dipendenti;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

1) **DI PRENDERE ATTO** della sentenza emessa dal Tribunale di Sala Consilina (ora Lagonegro) n.36/13 depositata il 13/8/2013 il cui dispositivo è stato acquisito in copia agli atti, con la quale il giudice adito in merito al procedimento penale di cui alle premesse, ha dichiarato *"non luogo a procedere nei confronti degli imputati... omissis... Matteo Gabriel, ... perche' il fatto non sussiste"*;

2) **DI PRENDERE ATTO**, altresì, dell'applicabilità del diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal sunnominato dipendente nel giudizio penale di che trattasi, nella misura di euro 1.838,49 comprensiva di IVA, CPA e contributo forfettario 15%, quale rimborso dovuto

relativamente alla fase delle indagini preliminari e dell'opposizione, da parte delle persone offese, alla richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. e nella misura di euro 2.823,39 comprensiva di IVA, CPA e contributo forfettario 15%, quale rimborso dovuto relativamente alla fase decisionale, così rideterminati in applicazione dei minimi tariffari previsti nello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei parametri forensi allegate al D.M. n.55/2014 e per le motivazioni di cui alle premesse;

3)DI AUTORIZZARE il Dirigente f.f. dell'Area Affari Generali ad adottare tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione onde consentire al dipendente di cui trattasi di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute e documentate per il procedimento penale citato in premessa e definito con la surrichiamata sentenza n.36/2013.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n.267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal competente Dirigente Area Finanze ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione su estesa;

Successivamente, stante l'urgenza, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 14-05-2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI

f.to dr.Lucio Pisano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZE

Li', 15-05-2019

f.to SPOLZINO GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 16-05-2019

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Anna Giaffrida

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 15-05-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Lucio Pisano

**** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.****

Li, 16-05-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lucio Pisano
